REGOLAMENTO CVCI-ASD

ART. 1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO 2

ART. 2 - ASSOCIAZIONE E QUOTE ASSOCIATIVE 2

ART. 3 - ACCESSO ALLA SEDE 2

ART. 4 - DIRITTI DEI SOCI 3

ART. 5 - DOVERI DEI SOCI 3

ART. 6 - SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI 3

ART. 7 - STAZIONAMENTO IMBARCAZIONI 4

Art. 8 - CARATTERISTICHE STAZIONAMENTO 5

ART. 9 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DEI SOCI PER LE IMBARCAZIONI 6

Art. 10 - MANUTENZIONE DELLE IMBARCAZIONI 6

Art. 11 – INADEMPIENZE E ABBANDONO DELLE IMBARCAZIONI 6

ART. 12 - IMBARCAZIONI DEL CVCI-ASD 7

ART. 13 - RESPONSABILITÀ DEL CVCI-ASD 8

ART. 14 - SCUOLA DI VELA, CORSI E SQUADRA AGONISTICA 8

ART. 15 - VELERIA DEI SOCI 8

ART. 16 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO 8

REGOLAMENTO CVCI-ASD

ART. 1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1.1 Il Circolo Velico Canottieri Intra (CVCI) Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) per brevità CVCI-ASD è affiliato alla Federazione Italiana Vela (FIV) e iscritto al registro del CONI. Il CVCI-ASD non ha fini di lucro, persegue lo scopo di contribuire alla diffusione, la conoscenza e la pratica dello sport della vela e della navigazione a vela, partecipa alle manifestazioni sportive con i propri associati secondo le priorità indicate dalla FIV (classi olimpiche, classi di interesse federale, classi riconosciute, altre classi, diporto), organizza regate veliche, scuole di vela e presta servizi vari in favore dei soci. Il CVCI-ASD ha sede operativa a Verbania Intra, via Ticino 6 e tutti i contatti e le informazioni possono essere fornite e consultate sul sito web dell'associazione www.cvci.it o alla casella di posta elettronica info@cvci.it.

1.2 Il CVCI-ASD è rappresentato dal suo Consiglio Direttivo responsabile del perseguimento dei fini statutari dell'associazione, in virtù dei quali gestisce per i soci la sede nautica oltre che l'applicazione e l'osservanza del presente regolamento.

1.3 Il presente Regolamento è ispirato al vigente Statuto ed è redatto dal Consiglio Direttivo, approvato dall'Assemblea dei Soci ai sensi dello Statuto vigente ed ha efficacia fino alla sua eventuale modifica, sostituzione o abrogazione, che potrà avvenire esclusivamente ed unicamente con analogo iter deliberativo.

1.4 Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare la vita associativa, l'accesso alla sede sociale e l'utilizzo della base nautica, ivi comprese le modalità di assegnazione degli spazi riservati alle imbarcazioni dei soci, l'uso della gru di alaggio previo corso di formazione e certificazione individuale, gli spogliatoi, la cucina, gli armadietti, la veleria e il prato.

ART. 2 - ASSOCIAZIONE E QUOTE ASSOCIATIVE

2.1 Sono associati al CVCI-ASD coloro che, presentata apposita domanda, hanno ottenuto parere favorevole dal Consiglio Direttivo e hanno versato la quota annuale.

2.2 La quota annuale di associazione viene comunicata sul sito web ai soci all'inizio di ogni anno solare e deve essere versata di regola entro il 30 marzo dell'anno in corso.

2.3 Alla quota di associazione si possono aggiungere contributi diversi per l'utilizzo degli armadietti negli spogliatoi, per la gestione e lo stazionamento delle imbarcazioni di proprietà dei soci e per l'utilizzo di quelle del CVCI-ASD.

2.4 Le quote associative, i contributi per l'utilizzo degli armadietti e del posto barca verranno pubblicati in apposito documento separato, aggiornato annualmente. Tali importi saranno deliberati dall'Assemblea dei Soci nell'ambito dell'approvazione del bilancio preventivo, come previsto dallo Statuto.

2.6 I soci che partecipano a regate, allenamenti, attività sportive organizzate dal CVCI-ASD o che utilizzano le imbarcazioni e le attrezzature sportive del circolo, devono essere in possesso di idonea certificazione medica, conforme alla normativa vigente in materia di attività sportiva agonistica o non agonistica.

2.7 La certificazione deve essere in corso di validità e depositata presso la Segreteria del CVCI-ASD secondo le modalità indicate dal circolo.

2.8 In assenza di certificazione valida, non è consentita la partecipazione alle attività sportive né l'utilizzo delle imbarcazioni e delle attrezzature del CVCI-ASD.

ART. 3 - ACCESSO ALLA SEDE

3.1 La frequentazione della sede è riservata ai soci in regola con il tesseramento che riceveranno una tessera virtuale di riconoscimento da esibire alla richiesta di controllo.

3.2 L'accesso a piedi è consentito attraverso il terrazzo per mezzo della scala a chiocciola o dalla discesa carrabile che conduce al limite del prato.

3.3 L'accesso con autoveicoli al terrazzo e alla rampa carrabile che conduce al limite del prato è consentito solo dopo richiesta al CVCI-ASD e per il periodo necessario unicamente per carico e scarico imbarcazioni, deposito e ritiro materiali velici, attività relative a manifestazioni sportive (regate) organizzate dal CVCI-ASD e ai portatori di disabilità.

3.4 I veicoli dei soci possono sostare nelle aree antistanti il cancello di accesso al terrazzo e antistanti la discesa carrabile esclusivamente per il periodo limitato alle operazioni di carico e scarico.

ART. 4 - DIRITTI DEI SOCI

4.1 I soci in regola con il tesseramento hanno il diritto di:

- praticare attività sportiva amatoriale o agonistica usufruendo dei servizi della sede inclusi i sistemi di alaggio e ormeggio secondo le direttive specificate agli Art 6-7;
- utilizzare gli spazi, assegnati dal CVCI-ASD, presso la veleria soci in base alle norme riportate all'Art. 14.
- accedere all'officina solo in presenza di un Consigliere o di altro socio collaboratore delegato da CVCI-ASD. Utensili e attrezzature presenti in officina, di proprietà CVCI.ASD, sono riservati alle manutenzioni interne e potranno essere prestati in via eccezionale ai soci, che dovranno prontamente restituirle in buono stato;
- accedere a spogliatoi, servizi igienici e docce;
- accedere alla segreteria e alla sala corsi quando non sono impegnate e utilizzate per attività didattica;
- accedere al bar ristoro;
- essere soccorsi con i mezzi di assistenza CVCI-ASD durante regate, raduni e allenamenti autorizzati o organizzati da CVCI-ASD, mentre il soccorso durante l'attività diportistica è possibile ma non può essere garantito;
- invitare e presentare occasionalmente parenti e amici per visitare la sede anche con lo scopo di promuovere il tesseramento.

4.2 I soci cessano di appartenere al CVCI-ASD in caso di recesso o di esclusione secondo quanto disposto dall'art. 11 (Decadenza dei soci) dello Statuto.

ART. 5 - DOVERI DEI SOCI

5.1 I soci non possono utilizzare gli spazi della sede per scopi diversi da quelli relativi all'attività e alle finalità del CVCI-ASD.

5.2 I soci hanno il dovere di mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli altri soci e di chiunque frequenti o operi nella base nautica.

5.3 I soci sono tenuti a mantenere pulita la base utilizzando gli appositi contenitori della raccolta differenziata, aver cura delle attrezzature, dei mezzi e dei servizi messi a loro disposizione segnalando eventuali anomalie o disservizi al CVCI-ASD. È severamente vietato abbandonare oggetti in alcun luogo.

5.4 Non è ammesso il picnic sui tavoli del bar ristoro e sotto il portico dell'edificio sede, eventuali spuntini personali possono essere consumati all'aperto nelle aree libere della base nautica. Sono severamente vietati il gioco d'azzardo e le scommesse. Eventuali buffet/cene/grigliate conviviali devono essere concordati e autorizzati con il CVCI-ASD.

ART. 6 - SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI

6.1 L'accesso e l'utilizzo degli spogliatoi maschili e femminili, dei complementi di arredo, dei servizi igienici e delle docce è riservato esclusivamente ai soci in regola con il tesseramento annuale e ai membri autorizzati da CVCI-ASD.

6.2 Gli spogliatoi dispongono di panche di servizio e appenderie a disposizione dei soci che sono tenuti all'utilizzo esclusivamente per supporto al cambio degli indumenti durante l'attività. È severamente vietato lasciare o abbandonare indumenti personali e/o oggetti personali appesi e/o sparsi sotto o sopra le panche dopo aver concluso l'attività. Indumenti e/o oggetti personali lasciati negli spogliatoi per periodi prolungati (oltre 2 fine settimana) saranno considerati

dimenticati o abbandonati e come tali raccolti in apposite scatole per una ulteriore settimana per consentire ai soci di reclamare i propri effetti. Decorso inutilmente tale termine indumenti e/o oggetti personali saranno considerati abbandonati e come tali sottoposti a smaltimento.

6.3 Gli armadietti sono a disposizione dei soci e concessi da CVCI-ASD a fronte di apposita domanda e relativo versamento della quota annuale.

6.4 Il mancato versamento della quota entro il 31 marzo comporta l'invio di una notifica formale di sollecito al socio con l'intimazione a regolarizzare la posizione entro 15 giorni versando l'importo corrispondente alla categoria di appartenenza oltre alla maggiorazione di mora pari al 10% per ritardo accumulato. In caso di ulteriore inadempienza, o mancata giustificazione valida, il CVCI-ASD procederà allo svuotamento dell'armadietto senza altro avviso. Il contenuto sarà conservato per 30 giorni al termine del quale verrà dismesso e smaltito con eventuali costi addebitati al socio.

6.5 Servizi igienici e docce sono costantemente puliti e igienizzati e sono a disposizione dei soci a condizione che siano utilizzati con educazione e diligenza, mantenuti puliti ed in buone condizioni, affinché tutti possano usufruirne con gli stessi diritti.

ART. 7 - STAZIONAMENTO IMBARCAZIONI

7.1 Al fine di favorire lo sviluppo dello sport della vela e dei suoi compiti istituzionali il CVCI-ASD favorisce lo stazionamento delle imbarcazioni a vela di proprietà dei soci armatori presso la sede nautica.

7.2 Sono ammesse in via prioritaria allo stazionamento presso la base nautica le classi olimpiche riconosciute FIV e/o le classi di interesse federale e/o le classi di interesse sportivo CVCI-ASD.

7.3 Di regola non sono ammesse imbarcazioni o natanti a motore ad esclusione di quelle adibite alla sicurezza e allo svolgimento delle attività statutarie (barca comitato e mezzi di assistenza) di proprietà CVCI-ASD o di eventuali collaborazioni concordate e autorizzate.

7.4 I soci proprietari di imbarcazioni che desiderano ottenere uno spazio per lo stazionamento possono inoltrare apposita richiesta al Consiglio Direttivo. L'assegnazione di un'area di stazionamento comporta il versamento di un contributo di gestione definito e pubblicato annualmente sul sito web da versare in aggiunta alla quota di tesseramento.

7.5 L'assegnazione di un'area di stazionamento è soggetta a conferma annuale. La richiesta deve essere presentata entro e non oltre il 31 ottobre al Consiglio Direttivo, che ha facoltà di confermare o rifiutare in base a specifica graduatoria definita sul numero delle domande e con priorità al tipo di imbarcazione di cui all'art. 8.2. Il diritto al posto barca si intende confermato solo a seguito di approvazione del Consiglio Direttivo che lo comunica entro il 30 novembre e con il versamento della quota associativa entro e non oltre il 31 dicembre.

7.6 Il posto barca assegnato dal Consiglio Direttivo deve essere mantenuto in ordine a cura del socio. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di modificare in qualsiasi momento lo spazio assegnato in ragione di esigenze organizzative e di servizio comunicando al socio il cambiamento.

7.7 I soci devono applicare in modo visibile sul carrello o sull'imbarcazione il bollino adesivo annuale attestante il diritto allo stazionamento in regola con il versamento del contributo al posto barca che sarà fornito da CVCI-ASD con il diritto al posto barca in regola con il versamento della quota annuale.

7.8 I soci che desiderano rinunciare allo stazionamento della propria imbarcazione devono comunicarlo al Consiglio Direttivo entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno associativo.

7.9 Il diritto allo stazionamento di un'imbarcazione si perde in caso di mancato versamento del contributo annuale di gestione.

7.10 Imbarcazioni che non hanno diritto allo stazionamento possono essere ospitate per un periodo limitato a eventi particolari quali allenamenti, regate e raduni, comunque non oltre 3 (tre) fine settimana consecutivi e solo dopo autorizzazione del personale responsabile.

7.11 Nel caso di natanti superiori a 2,5 metri di lunghezza, è ammesso lo stazionamento esclusivamente per unità dotate di contrassegno obbligatorio per la navigazione sul Lago Maggiore, da esporre visibilmente sull'imbarcazione.

7.12 Per le imbarcazioni leggere, derive e multiscafi è prevista una sola tipologia di posto barca:

- **Prato** - posto a terra con varo manuale e dotazione di carrello di alaggio conforme all'art. 8.1.

7.13 Per le imbarcazioni a chiglia o a bulbo sono previste tre tipologie di posto barca:

- **Boa** - posto in acqua, ormeggio a doppia cima.
- **Pontile** - posto in acqua, ormeggio mediante trappe di attracco prua-poppa.
- **Terrazzo** - posto a terra, varo mediante gru di sollevamento e sospendite omologate in dotazione all'imbarcazione.

ART. 8 - CARATTERISTICHE STAZIONAMENTO

8.1 **Prato (posto a terra) per derive e multiscafi**: i soci proprietari di imbarcazioni leggere con varo manuale possono avere diritto ad uno spazio assegnato sul prato. I soci di questa tipologia hanno il dovere di verificare sempre la propria imbarcazione, lo stato di efficienza del carrello di alaggio, assicurandosi che le ruote siano funzionanti e le gomme gonfie (per agevolare lo spostamento nelle fasi di manutenzione del prato) e che i teli copribarca non diventino contenitori pesanti di acqua rendendo difficili le attività dopo i periodi di pioggia.

8.2 **Boa (posto in acqua) per imbarcazioni a chiglia o a bulbo**: i soci proprietari di imbarcazioni aperte o cabinati possono avere diritto ad un posto in acqua assegnato oltre allo stazionamento temporaneo, breve e occasionale, al pontile con utilizzo del tender del circolo, qualora disponibile, nel rispetto delle norme di sicurezza e con l'obbligo di indossare il giubbino salvagente. I soci di questa tipologia hanno il dovere di verificare costantemente l'ormeggio alla boa assicurato mediante due cime (una fissata all'anello superiore e una seconda ritenuta di sicurezza all'anello inferiore sotto la boa) in modo che in caso di rottura o scioglimento di una cima la seconda agisca da ritenuta di sicurezza per evitare la perdita dell'imbarcazione.

8.3 P**ontile (posto in acqua) per imbarcazioni aperte o cabinati a chiglia o a bulbo**: i soci proprietari di imbarcazioni aperte o cabinati possono avere diritto ad un posto in acqua assegnato al pontile, hanno diritto all'uso delle colonnine per l'acqua e la corrente elettrica nel rispetto delle norme di sicurezza e di cortesia nei confronti degli altri soci. Hanno il dovere di verificare sempre gli ormeggi utilizzando le proprie cime per l'allacciamento alle trappe del pontile, evitando tassativamente di fissare direttamente le trappe alle bitte dell'imbarcazione. I soci sono altresì tenuti a controllare la tensione e/o l'allentamento degli ormeggi in funzione delle variazioni di livello del lago.

8.4 **Terrazzo (posto a terra) per imbarcazioni aperte o cabinati a chiglia o a** bulbo: i soci proprietari di imbarcazioni a chiglia o a bulbo hanno diritto all'assegnazione di uno spazio per la movimentazione con l'invaso di proprietà e l'uso della gru mediante le proprie dotazioni di sollevamento (sospendite omologate in dotazione all'imbarcazione), verificando sempre le attrezzature, lo stato di efficienza degli invasi e delle ruote per agevolare gli spostamenti nelle fasi di alaggio. L'uso della gru è riservato al personale responsabile e ai soci che hanno conseguito l'abilitazione con specifico corso di formazione certificato e sono responsabili delle operazioni di alaggio e varo nel rispetto delle norme di sicurezza per le attrezzature e le persone nell'area di manovra. Il posto terrazzo consente anche breve e occasionale stazionamento al pontile per i periodi di utilizzo.

8.5 I soci titolari di un posto in acqua (boa o pontile) possono richiedere l'utilizzo temporaneo del terrazzo per effettuare lavori di ordinaria manutenzione alla propria imbarcazione, a condizione che dispongano di un invaso regolarmente approvato e che al termine delle attività regolarmente eseguite venga rimosso liberando lo spazio occupato.

8.6 Qualunque attività deve essere preventivamente coordinata con il CVCI-ASD, che valuterà la richiesta e rilascerà apposita autorizzazione in base alla disponibilità degli spazi e alla compatibilità dell'attività richiesta con le funzioni del CVCI-ASD.

8.7 L'utilizzo temporaneo del terrazzo e della gru, per le operazioni di alaggio e varo, è soggetto al pagamento di un corrispettivo, stabilito dal CVCI-ASD secondo la permanenza per lo svolgimento dell'attività. Tale importo dovrà essere versato contestualmente allo svolgimento dell'attività richiesta.

8.8 I soci titolari di un posto in acqua (boa o pontile) possono richiedere l'occupazione del terrazzo per lo stazionamento dell'invaso della propria imbarcazione, previa approvazione del CVCI-ASD e il pagamento di un corrispettivo stabilito, deliberato e pubblicato annualmente dal CVCI-ASD. Il CVCI-ASD si riserva il diritto insindacabile di poter chiedere la rimozione dell'invaso a fronte della richiesta e dell'approvazione in via prioritaria di posto barca "terrazzo".

ART. 9 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DEI SOCI PER LE IMBARCAZIONI

9.1 I soci sono responsabili delle imbarcazioni di loro proprietà, della relativa movimentazione e delle manovre di ormeggio e rispondono di eventuali danni causati alle strutture fisse del CVCI-ASD (pontile, trappe, boe, gru, prato, etc.) per mancato rispetto delle norme di sicurezza, errori di ormeggio o della propria condotta, che saranno oggetto di valutazione tecnica ed economica ad opera di operatori specializzati con il calcolo delle spese di riparazione a loro carico previa richiesta motivata per il risarcimento.

9.2 Tutte le imbarcazioni e i natanti che stazionano in acqua (alla boa o al pontile) devono essere dotate di assicurazione RC in corso di validità. Copia del contrassegno assicurativo dovrà essere inviata alla Segreteria Organizzativa a ogni rinnovo.

9.3 Copia dei documenti relativi a natanti e motori (libretto, certificato di stazza, libretto del contrassegno) devono essere consegnate alla Segreteria Organizzativa in forma cartacea o digitale e mantenute aggiornate.

9.4 I tender di proprietà dei soci devono essere depositati sul terrazzamento basso verso il lago, accanto allo scivolo di alaggio, tenuti in stato di efficienza e pronti per l'uso, con l'obbligo durante l'utilizzo di indossare il giubbino di aiuto al galleggiamento.

ART. 10 - MANUTENZIONE DELLE IMBARCAZIONI

10.1 Qualora i soci proprietari di imbarcazioni dovessero rimuovere o allontanare la propria imbarcazione dall'area assegnata per periodi di manutenzione o altre ragioni devono dare comunicazione alla segreteria del CVCI-ASD.

10.2 I soci possono effettuare lavori di manutenzione ordinaria alla propria imbarcazione all'interno della base nautica nel rispetto delle norme di correttezza e sicurezza.

10.3 I soci possono effettuare lavori di manutenzione straordinaria della propria imbarcazione limitatamente a stuccature e verniciature. È severamente vietato l'impiego di prodotti e materiali tossici e inquinanti e i materiali di consumo devono essere smaltiti con le regole della raccolta differenziata.

10.4 I soci sono tenuti a smaltire personalmente tutti i materiali di scarto o di risulta degli interventi di manutenzione e qualsiasi altro materiare ingombrante con la massima cura secondo le norme di raccolta differenziata. È vietato abbandonare nell'area della base nautica rifiuti di qualsiasi natura ed in particolare quelli considerati speciali.

ART. 11 - INADEMPIENZE E ABBANDONO DELLE IMBARCAZIONI

10.5 Il CVCI-ASD entro il 31 marzo di ogni anno verifica lo stato dei versamenti per ogni imbarcazione presente al circolo. Il socio non in regola con il versamento della quota annuale e/o dei contributi previsti dal presente regolamento riceve

comunicazione di sollecito per regolarizzare la posizione entro il 30 aprile. In caso di mancato pagamento entro tale termine l'importo dovuto sarà maggiorato di mora pari al 10% per il ritardo accumulato.

10.6 Il CVCI-ASD si riserva il diritto, dopo aver inviato al socio comunicazione scritta di avviso e decorso inutilmente il termine del ritardo, di ritirare l'autorizzazione al posto barca assegnato e chiedere l'allontanamento dell'imbarcazione a cura e spese del socio inadempiente per:

10.7 - reiterato mancato versamento della quota sociale e/o dei contributi previsti dal presente regolamento entro il termine di un anno;

10.8 - incuria e abbandono dell'imbarcazione che ne pregiudichi il decoro o la sicurezza.

10.9 Qualora il socio non provveda alla regolarizzazione entro il termine di cui all'art. 11.2, il CVCI-ASD delibererà la sua esclusione dall'associazione per grave inadempienza, ai sensi dell'art. 2533 del Codice Civile. La delibera di esclusione, debitamente motivata, sarà comunicata al socio a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R e comporterà l'immediata decadenza da tutti i diritti associativi, incluso il diritto allo stazionamento dell'imbarcazione.

10.10 Contestualmente alla comunicazione della delibera di esclusione, o comunque in caso di perdita del diritto allo stazionamento, il CVCI-ASD intimerà formalmente al socio la rimozione della propria imbarcazione e di ogni altro materiale di sua proprietà dalla sede nautica entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Nella comunicazione sarà specificato che, decorso inutilmente tale termine, l'imbarcazione sarà considerata a tutti gli effetti "occupante senza titolo" l'area del Circolo.

10.11 In caso di mancata rimozione dell'imbarcazione entro il termine di cui all'art. 11.4, il CVCI-ASD avrà la facoltà, e non l'obbligo, di provvedere direttamente alla rimozione e al trasferimento dell'imbarcazione presso un cantiere o un deposito di terzi. Tutte le spese relative alla rimozione, al trasporto e al successivo stoccaggio saranno interamente a carico del socio inadempiente. Il CVCI-ASD comunicherà al socio il luogo in cui l'imbarcazione è stata depositata.

10.12 Il CVCI-ASD si riserva il diritto di agire in ogni sede competente per il recupero forzoso di tutti i crediti vantati nei confronti del socio, ivi incluse le quote associative, i contributi per il posto barca, le penali per la mora e tutte le spese sostenute ai sensi del precedente art. 11.5. A garanzia di tali crediti, l'associazione potrà esercitare il diritto di ritenzione sull'imbarcazione, nei modi e nei limiti consentiti dalla legge.

ART. 12 - IMBARCAZIONI DEL CVCI-ASD

12.1 L'utilizzo delle imbarcazioni di proprietà CVCI-ASD è riservato ai soci in regola con il tesseramento e il versamento della quota associativa annuale che dispongano di adeguate e comprovate capacità di conduzione e gestione della barca ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

12.2 I soci che intendono utilizzare le imbarcazioni CVCI-ASD devono richiedere alla segreteria o al responsabile base nautica apposita autorizzazione con il versamento della quota di cauzione oltre al contributo spese previsto per la categoria dell'imbarcazione. Al rientro in sede dovranno comunicare al responsabile base nautica eventuali problematiche e/o danneggiamenti dell'imbarcazione riscontrati durante la navigazione.

12.3 Gli importi di cauzione e contributo spese sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo e diffusi ai soci con comunicazione della segreteria organizzativa.

12.4 I soci che utilizzano le imbarcazioni di proprietà CVCI-ASD sono responsabili dell'osservanza delle norme di uso e sicurezza, indossare i giubbetti salvagente e rispettare le regole di navigazione. Sono inoltre responsabili dei danni eventualmente arrecati alle imbarcazioni e alle loro attrezzature.

12.5 L'uso delle imbarcazioni CVCI-ASD per partecipazione a regate potrà avvenire solo in base al programma sportivo concordato con il Consiglio Direttivo e previo versamento di un contributo speciale definito annualmente.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ DEL CVCI-ASD

13.1 Il CVCI-ASD, rappresentato dal suo Consiglio Direttivo, è responsabile del perseguimento dei fini statutari dell'associazione in virtù dei quali gestisce per i soci la sede nautica oltre che dell'applicazione e dell'osservanza del presente regolamento.

13.2 Il CVCI-ASD non è responsabile per eventuali furti o danni, di qualsivoglia natura e/o causa nei confronti delle imbarcazioni di proprietà dei soci.

13.3 Il CVCI-ASD è coperto da una polizza assicurativa RC rischi diversi verso terzi e verso prestatori d'opera (si possono aggiungere ulteriori dettagli sulle polizze CVCI-ASD se ritenuto necessario)

ART. 14 - SCUOLA DI VELA, CORSI E SQUADRA AGONISTICA

14.1 I corsi di vela, gli stages e le veleggiate sociali organizzate dal CVCI-ASD e la partecipazione alla squadra agonistica sono riservati ai soci.

14.2 Gli iscritti alla scuola, ai corsi e alla squadra dovranno rispettare le regole e le istruzioni dell'istruttore responsabile del corso, aver cura delle imbarcazioni e delle attrezzature del CVCI-ASD eventualmente loro affidate, segnalando all'istruttore eventuali danni o disguidi e mantenere in ordine gli spazi della cala vele a loro riservati per riporvi l'attrezzatura.

ART. 15 - VELERIA DEI SOCI

15.1 L'accesso alla veleria è riservato ai soci proprietari di imbarcazione in regola con la quota associativa e con il versamento del contributo per il posto barca assegnato.

15.2 I soci devono rispettare rigorosamente lo spazio loro assegnato. È consentito depositare esclusivamente:

- vele e attrezzature relative all'armo dell'imbarcazione.
- motori fuoribordo e dotazioni di sicurezza per i soci proprietari di imbarcazioni a chiglia o a bulbo.

È espressamente vietato depositare:

- benzina e/o altre sostanze altamente infiammabili;
- indumenti personali di tipo velico (mute, cerate, giubbini salvagente, etc.)
- attrezzi meccanici e/o cassetta attrezzi per le manutenzioni.

15.3 È dovere dei soci mantenere ordine e pulizia nella veleria. Le disposizioni relative all'abbandono delle imbarcazioni si applicano anche al materiale lasciato in veleria senza autorizzazione o in assenza di quota associativa annuale versata.

ART. 16 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

16.1 L'entrata in vigore del presente regolamento diventerà effettiva con la ratifica dell'assemblea dei soci di fine anno e dal 1º gennaio dell'anno successivo esso sarà applicato in modo perentorio e senza eccezione alcuna

16.2 Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento, modifiche e integrazioni al presente regolamento e sottoporle all'Assemblea dei Soci per la ratifica, dandone successivamente comunicazione mediante affissione in bacheca e pubblicazione sul sito web.

CIRCOLO VELICO CANOTTIERI INTRA A.S.D.

10 DICEMBRE 2025